
STUDIO LEGALE DI GIUNTA

Via Antonello da Messina 67, 95029 - Viagrande (CT)

Uccidere un riccio con un calcio può essere un fatto tenue?

Nella città di Asti un'anziana signora vede un riccio avvicinarsi alla porta del suo negozio e tira un calcio all'animale, il quale, ferito, muore poco dopo. Denunciata da una passante, la signora viene processata, ma la sua punibilità viene esclusa per particolare tenuità del fatto, nonostante la sua condotta rientri nell'ipotesi di cui all'art. 544-bis c.p. (uccisione di animali).

Questo reato si configura nel momento in cui "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale" ed è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.

Per quanto riguarda la caccia, la fattispecie delittuosa non sussiste nel momento in cui il cacciatore abbatte la selvaggina provocandole una morte veloce e indolore; viceversa, se vengono provocate all'animale sofferenze inutili o la morte avviene in maniera lenta e dolorosa, il cacciatore è perseguibile a norma di legge.

Nel caso che abbiamo citato, la donna aveva ucciso un piccolo e innocuo animale senza alcuna necessità, ma in assenza di crudeltà. Il giudice, infatti, ha valutato il livello culturale dell'imputata, l'età avanzata e l'ambiente sociale, escludendo che un semplice calcio costituisse un'azione crudele. In

assenza di crudeltà, l'anziana è stata prosciolta per particolare tenuità del fatto; tuttavia, il magistrato ha disposto la menzione del procedimento penale sul certificato giudiziario dell'imputata, considerata giusta sanzione per la sua vergognosa azione.

Un interrogativo nasce spontaneo: com'è che un'azione del genere non può definirsi "crucele"? Secondo il dizionario Treccani, crudele è una "persona che non sente pietà nel veder soffrire altri, o che procura essa stessa ad altri, coscientemente e spesso con compiacimento, sofferenze materiali o spirituali.

La definizione sembra che si addica assolutamente al comportamento assunto dall'imputata, eppure per quel Giudice tale azione non è crudele. Mah!

Avv. Francesca Di Giunta

Fonte: sentenza Tribunale Asti, n. 418 del 3 marzo 2017, pubblicata nel **Quotidiano Giuridico**

Uccidere un riccio con un calcio può essere un fatto tenue?

Ora notizia: 08:55

di Carmelo Domenico Leotta - Avvocato in Torino, Associato di Diritto penale nell'Università degli Studi Europea di Roma

Quando il delitto di uccisione di animali, punito dall'art. 544-bis, c.p., è commesso senza crudeltà, non è preclusa l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Ai fini della valutazione della presenza o meno della crudeltà, costituiscono indici significativi, oltre alla modalità della condotta, l'età del soggetto agente, la sua formazione culturale, l'ambiente sociale in cui è vissuto.

Il caso

La Sig.ra P O., proprietaria di un negozio alimentare di una piccola località delle terre del Barolo, nota nella zona perché appartenente ad una famiglia di stimati produttori di vino, **colpisce con un calcio un piccolo riccio**, causandogli un trauma cranico da cui deriva, poco dopo, la morte. Il fatto avviene davanti al suo negozio che affaccia sulla strada nei medesimi istanti in cui passa in auto una giovane donna che assiste alla scena. Quest'ultima, non capendo mentre è alla guida se ad essere colpito è stato un essere vivente o un sasso, fa dietro-front e, raggiunto il luogo del misfatto, recupera l'animaletto, un cucciolo di appena due mesi della famiglia degli erinaceini, lo carica sulla propria auto e lo affida alle mani esperte di un veterinario suo conoscente, responsabile di un'associazione per la tutela del riccio. Questi tenta un salvataggio *in extremis* che, tuttavia, non ne evita la morte.

L'anziana signora viene denunciata dal veterinario ai Carabinieri della zona e nel febbraio 2017 compare davanti al Giudice monocratico di Asti per essere giudicata per il delitto di uccisione di animali, previsto dall'art. 544-bis c.p., che punisce con la pena della reclusione da 4 mesi a 2 anni «*chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale*».

Il Tribunale ritiene che il fatto sia conforme al tipo previsto dalla norma incriminatrice, ma che l'imputata abbia agito senza crudeltà e possa, pertanto, beneficiare della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto *ex art. 131-bis c.p.*

Il delitto di uccisione di animali

La sentenza in commento merita di essere evidenziata perché costituisce una delle applicazioni, invero non così frequenti, della norma di cui all'art. 544-bis c.p. La decisione inoltre illustra con pregevole chiarezza e con motivazioni condivisibili quando al delitto in parola può essere applicato l'istituto della particolare tenuità del fatto.

Il delitto di **uccisione di animali**, come noto, è di recente introduzione ed apre il Titolo IX-bis, Libro II c.p. (Dei delitti contro il sentimento per gli animali), inserito dal legislatore con la **L. 20-7-2004, n. 189** tra i delitti contro la moralità pubblica (Titolo IX) e quelli contro la famiglia (Titolo XI. Il Titolo X, riguardante i delitti contro la integrità e la sanità della stirpe, era già stato abrogato con la L. 22-5-1978, n. 194 che ha legalizzato l'aborto in Italia).

Il Titolo IX-bis, Libro II c.p. si compone di soli 5 articoli e sanziona, oltre all'uccisione (art. 544-bis), il maltrattamento di animali (art. 544-ter), gli spettacoli o le manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali (art. 544-quater) e il combattimento tra animali (art. 544-quinquies). L'art. 544-sexies c.p. prevede, in chiusura del Titolo IX-bis, la confisca dell'animale e talune pene accessorie.

Una delle questioni che i commentatori della L. n. 189 hanno posto in luce con maggior frequenza è la

difficoltà di individuare con precisione il bene protetto dalla norma che punisce l'uccisione di animali: sono protetti gli animali in sé e per sé considerati o, piuttosto, è protetto il sentimento di pietà che prova l'uomo dinanzi all'uccisione ingiustificata dell'animale? (cfr. Gatta, *sub art. 544-bis c.p.*, in Dolcini, Gatta, *Codice penale commentato*[TG:sup]4[/TG:sup], II, Milano, 2015, 2628; De Sanctis, *sub art. 544-bis c.p.*, in Ronco, Ardizzone, Romano, *Codice penale commentato*[TG:sup]3[/TG:sup], Torino, 2350; Marengi, *Nuove disposizioni in tema di maltrattamenti di animali*, LP, 2005, 20).

La scelta esegetica in tema di oggettività giuridica non è priva di conseguenze nell'interpretazione dello stesso concetto di «*animali*»: se, infatti, si fa propria l'opzione interpretativa "antropocentrica" e non quella "zoocentrica", non tutti gli animali possono essere oggetto materiale di una condotta di uccisione sussumibile sotto l'art. 544-bis c.p., ma solo quelli la cui morte può cagionare pietà nell'uomo. Se, invece, si adotta una nozione "zoocentrica" è animale ogni «*organismo vivente, dotato di movimento autonomo e privo di ragione, a prescindere dalla classe e dalla specie di appartenenza, nonché dalle sue caratteristiche*» (Antolisei, *Manuale di Diritto penale, parte spec.*[TG:sup]16[/TG:sup], I, 2016, 331).

Si segnala che, per la Cass. pen. Sez. III, **21-3-2017, n. 20934**, ai fini della confisca di cui all'art. 544-sexies c.p., «*l'animale rileva non come corpo del reato o cosa ad esso pertinente, nè come bene produttivo, ma solo ed esclusivamente come essere vivente dotato, in quanto tale, di una propria sensibilità psico-fisica*».

La «crudeltà» è elemento costitutivo del fatto di reato alternativo all'assenza di «necessità»

La condotta di uccisione di animali è punita a condizione che sia cagionata per «*crudeltà*» o «*senza necessità*». Ciò significa che **va indenne da responsabilità chi cagiona la morte dell'animale per un giustificato motivo**, senza provocare sofferenze inutili.

Quanto al requisito della «*necessità*», in un caso in cui l'imputato aveva cagionato la morte di un alano per tutelare la propria incolumità e quella del proprio cane di piccola taglia, aggredito e morso poco prima, la Suprema Corte ha affermato che la nozione di «*necessità*» che esclude la configurabilità del reato di uccisione di animali comprende non soltanto lo stato di necessità previsto dall'art. 54 c.p., «*ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona propria o altrui o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile*» (cfr. Cass. pen. Sez. III, 29-10-2015, n. 50329 e, in precedenza, Cass. pen. Sez. III, 9-4-2013, n. 39053 e Cass. pen. Sez. III; 24-10-2007, n. 44822).

Il fatto, poi, che l'uccisione dell'animale avvenga nell'ambito di un'attività consentita, quale può essere la **caccia**, non esclude la configurabilità del delitto se l'attività non è svolta nei modi consentiti dalla legge. Sulla base di tale premessa, correttamente Trib. Firenze Pontassieve, 3-8-2009, ha ritenuto responsabile chi, esercitando illecitamente la caccia, cagiona la morte lenta e dolorosa (per soffocamento) di animali selvatici (cinghiali e tassi) e domestici (gatti), rimasti intrappolati in lacci d'acciaio posizionati nei pressi di gabbie contenenti pelli e carcasse di animali morti, usate come richiami. Non giova in tal caso all'imputato invocare l'art. 19-ter disp. att. c.p. che, escludendo l'applicabilità delle disposizioni del Titolo IX- bis, Libro II, c.p. «*ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia*», opera solo in presenza di un esercizio lecito della caccia.

È, infine, di interesse segnalare che (ancorché il caso riguardasse un'ipotesi di maltrattamento e non di uccisione) se il fatto è commesso per crudeltà si richiede il dolo specifico, mentre è sufficiente il dolo generico se è posto in essere «*senza necessità*» (così per Cass. pen. Sez. III, 24-10-2007, n. 44822). Il medesimo principio può essere applicato anche sotto l'art. 544-bis c.p.

La soluzione del giudice astigiano: se la condotta di uccisione non è commessa «per crudeltà» può ammettersi l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.

Nel caso di specie, **il Tribunale interpreta correttamente la norma incriminatrice** ritenendo, sulla base

delle risultanze dibattimentali, integrato il fatto di reato nella condotta della sig.ra O. la quale, «*senza una reale, concreta e sufficiente necessità*» aveva colpito il piccolo animale. Secondo il giudice di Asti, quand'anche si fosse creduto alla versione fornita dall'imputata - la quale negava di aver calciato l'animale, ma solo di averlo allontanato dalla strada per evitare che venisse investito da un'auto - le modalità della condotta rivelano sul piano oggettivo l'assenza di una necessità scriminante e, sul piano dell'elemento soggettivo, la perfetta integrazione della volontà dell'offesa. Infatti, «*la condotta di colui che colpisce con un calcio un animale di piccole dimensioni in modo da farlo "sbalzare" per alcuni metri, non può non essere assistita dal dolo, almeno nella forma eventuale, accettando il concreto pericolo che da tale azione possano derivare lesioni per l'animale o addirittura la morte*».

Tuttavia le stesse modalità della condotta portano ad escludere che essa sia stata commessa «*per crudeltà*», dal momento che la O. aveva effettivamente colpito il riccio con un solo calcio per allontanarlo dalla sede stradale e dall'ingresso del proprio negozio.

L'esclusione della crudeltà consente di accedere all'art. 131-bis c.p., la cui applicazione sarebbe stata altrimenti preclusa, stante la norma di cui al 2° comma che prevede l'impossibilità di riconoscere la particolare tenuità del fatto laddove il soggetto abbia agito «*per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali...*».

Lodevole l'attenzione che la sentenza in commento presta, ai fini della valutazione sull'assenza o meno della crudeltà, al **background culturale** della donna: la sua età (quasi ottant'anni), l'ambiente sociale, l'epoca in cui è cresciuta, se certamente non valgono ad escluderne la responsabilità, sono, tuttavia, indice dell'assenza di crudeltà: in altri tempi, in quegli stessi luoghi, lo stesso comportamento sarebbe stato addirittura normale e verosimilmente accettato.

Il risultato è una decisione che, nel rispetto rigoroso della norma incriminatrice, dichiara l'imputata non punibile per **particolare tenuità del fatto**, senza omettere di evidenziare che «*l'annotazione della sentenza sul certificato giudiziale ed il fatto di essere comunque stata sottoposta a procedimento penale rappresentano già per l'imputata, adeguata forma di sanzione*».

La prossima volta che sorseggeremo un calice di Barolo, un pensiero andrà al povero riccio di Vergne, all'anziana signora che forse della *granda* non ha mai varcato e non varcherà mai i confini, alla giovane donna amante degli animali e al veterinario difensore dei ricci.

Ma, soprattutto, un pensiero andrà al prudente giudice di Asti che, chiamato a pronunciarsi sulla morte del malcapitato animaletto, ha saputo emettere una decisione giusta, che ha reso, cioè, «*a ciascuno il suo*».

La giustizia, in fondo, è fatta anche di piccole cose.

Esito:

non punibilità per particolare tenuità del fatto

Riferimenti normativi:

Art. 131-bis c.p.

Art. 544-bis c.p.

Riferimenti normativi

[Tribunale Asti, sentenza 3 marzo 2017, n. 418](#)